

**Piano Strategico della PAC 2023-2027 - Procedura di consultazione scritta del Comitato di Monitoraggio Regionale n. 1/2025 - Risposta alle Osservazioni pervenute da parte dei Componenti del CdS**

In riferimento alla mail del 13 febbraio 2025 da parte del Rappresentante del CREA con la quale sono state formulate alcune osservazioni in risposta alla documentazione inviata con la richiesta di attivazione della procedura scritta, si rappresenta quanto segue:

<b>Intervento SRD03 - Regime de minimis</b>		
<b>Intervento SRD03 - Esenzione</b>		
	<b>Osservazione</b>	<b>Risposta</b>
<b>1</b>	Per entrambe le schede, al fine di distinguere il criterio “Aziende agro-ecologiche riconosciute ai sensi della Legge (...)” da quello legato a regimi di qualità, si propone di spostarlo dal principio di selezione “Partecipazione a regimi di qualità di processo e/o di prodotto regolamentati” al principio “Tipologia del beneficiario” (in analogia a adesione di protocolli di tutela dei lavoratori).	Si ritiene che il criterio sia più attinente ai Regimi di Qualità e non alla Tipologia di beneficiario.
<b>2</b>	Per rispondere a esigenze di semplificazione e per evitare ulteriori oneri amministrativi, inoltre, si propone di prevedere, quale unico elemento di controllo, solo ed esclusivamente l'apposito elenco previsto per le aziende agroecologiche in applicazione alla summenzionata Legge e al relativo Decreto attuativo (D.D.G. 273 del 2025, art. 3). Tale elenco dovrà essere strutturato in modo da indicare sia lo status di azienda agroecologica ai sensi del comma 3 dell'art. 7 sia l'eventuale possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 7 della medesima Legge.	Il riconoscimento del punteggio del relativo criterio non può essere legato alla sola verifica dell'iscrizione all'elenco previsto per le aziende agroecologiche in applicazione alla summenzionata legge regionale e al relativo Decreto attuativo (D.D.G. 273 del 2025, art. 3), ma alla verifica dell'effettivo raggiungimento di uno o più obiettivi tra quelli previsti al comma 5 dell'art. 7 della Legge Regionale n. 21 del 29/07/2021”. Allo scopo, si evidenzia peraltro che l'elenco menzionato è ancora in fase di costituzione.
<b>3</b>	Si rappresenta che il combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 8 della Legge n. 21 prevede l'applicazione di due livelli di premialità: uno a beneficio di tutte le aziende riconosciute agroecologiche ai sensi del comma 3 dell'art. 7, l'altro a beneficio delle aziende che raggiungono uno o più obiettivi previsti dalla medesima Legge, articolo 7, comma 5, lettere da a) a f), a cui possono essere riconosciute le premialità aggiuntive. Si ritiene che la proposta di criteri di selezione avanzata in procedura scritta per i predetti interventi debba essere pertanto rimodulata al fine di tenere conto di entrambi i livelli di premialità. A tal fine si suggerisce	L'introduzione di due differenti criteri in modo da prevedere un punteggio pari a 1 (uno) per le aziende agroecologiche che rispettano le prescrizioni, di cui al comma 3 dell'art. 7 e un punteggio pari a 1 (uno), cumulabile con il precedente, per le aziende agroecologiche che raggiungono uno o più obiettivi, di cui al comma 5 dell'art. 7”, non risulta essere in linea con quanto previsto dalla L.R. n. 21 del 29/07/2021, in quanto la norma dispone che possano godere delle premialità aggiuntive (di cui all'art. 8) le aziende agroecologiche che raggiungono gli obiettivi esplicitamente indicati al comma 5 dell'art. 7.

	di prevedere un punteggio pari a 1 (uno) per le aziende agroecologiche che rispettano le prescrizioni di cui al comma 3 dell'art. 7 e un punteggio pari a 1 (uno), cumulabile con il precedente, per le aziende agroecologiche che raggiungono uno o più obiettivi di cui al comma 5 dell'art. 7.	
4	Coerentemente, si suggerisce la rettifica del format dell'Allegato B (Perizia Tecnica Asseverata) con l'eliminazione della parola "aggiuntive" nel terzo capoverso, come di seguito riportato: <i>Inoltre, per quanto specificato in dettaglio nell'allegata tabella del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3 dell'art. 7 della Legge 29 luglio 2021, n. 21 - Regione Siciliana, l'azienda in oggetto rispetta le suddette prescrizioni per cui beneficia, per gli effetti dell'art. 8, di premialità aggiuntive nell'ambito del PSP 2023 – 2027 (Piano Strategico della PAC).</i>	In coerenza con la precedente risposta il format dell'Allegato B (Perizia Tecnica Asseverata) al DDG 273 del 20/01/2025 non può essere rettificato.
5	Infine, sarebbe opportuno, se non necessario, vincolare l'attivazione dei summenzionati criteri premiali alla tempestiva attivazione delle procedure di riconoscimento di cui all'art. 3 del D.D.G. 273 del 2025, nonché delle relative azioni di pubblicità e accompagnamento ai tecnici e i potenziali interessati.	Di tale richiesta se ne potrà eventualmente tenere conto per i prossimi bandi.
6	In ultimo, dal punto di vista redazionale, si segnala la necessità di allineare i totali dei punteggi massimi riportati per i principi di selezione nella prima colonna a sinistra delle schede con i punteggi massimi riportati nell'ultima colonna a destra.	A seguito di refusi informatici il Servizio 3 con nota prot. n. 20393 del 04/02/2025 ha provveduto a trasmettere i Criteri di selezione revisionati ove i punteggi della prima colonna sono stati allineati con i punteggi massimi riportati nell'ultima colonna a destra. Inoltre ha provveduto a specificare ulteriormente il criterio "Numero e tipologia dei servizi offerti" accogliendo il suggerimento pervenuto dal MEF.
<b>Intervento SRE01</b>		
<b>Intervento SRE02</b>		
	<b>Osservazione</b>	<b>Risposta</b>
7	Si propone di stralciare il "Criterio agroecologico" dal Criterio di selezione con il codice C4 modificando quest'ultimo come di seguito: <i>Interventi per l'avvio/incremento della SAU da assoggettare al regime di agricoltura biologica oppure per l'assoggettamento dell'intera SAU al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) e/o interventi realizzati da aziende agroecologiche, riconosciute ai sensi della L.R. n. 21 del 29/07/2021, per il raggiungimento di uno o più obiettivi di cui al comma 5 dell'art. 7 della medesima Legge</i>	Preliminarmente si ritiene necessario evidenziare che nel proporre le rilevanti modifiche da apportare ai bandi "Intervento SRE01 Insediamento giovani agricoltori" e "Intervento SRE02 Insediamento nuovi agricoltori", si debba tener conto che i bandi sono già avviati e con numerose domande già presentate.  Proprio per tale ragione, nell'individuazione delle modifiche da apportare ai criteri già approvati, di cui alla procedura scritta di che trattasi, l'Amministrazione ha dovuto temperare attentamente l'esigenza di aggiornare i bandi a

	<p><i>Regionale. Gli interventi devono essere realizzati entro la conclusione dell'attuazione del Piano Aziendale. Quindi di introdurre il "Criterio agroecologico" in un nuovo obiettivo (Obiettivo 6) denominato "Rappresentatività agroecologica". Ciò darebbe una migliore rappresentazione del fatto che l'approccio olistico dell'agroecologia integra la componente ambientale (Ob. 3) con quella economica (Ob. 4) e sociale (Ob. 5).</i></p>	<p>seguito della emanazione del Decreto Assessoriale D.A. n. 92_GAB_2024 del 12/11/2024 di attuazione della Legge Regionale n. 21 del 29 luglio 2021 con la necessità di non stravolgere completamente le disposizioni e i documenti allegati ai bandi già pubblicati.</p> <p>Come disposto dall'Autorità di Gestione Regionale del PSP Sicilia 2023-27, infatti, nel caso di bandi già avviati e con termine di presentazione delle domande non ancora concluso, si dovevano prevedere modalità di aggiornamento dei criteri che consentissero alle aziende agroecologiche di beneficiare delle premialità previste all'art. 8 della Legge Regionale n. 21 del 2021 consentendo, nel contempo, di mantenere la validità delle domande di sostegno già rilasciate sul SIAN dagli altri partecipanti che non intendevano usufruire dei punteggi relativi ai criteri modificati in applicazione della suddetta legge regionale ovvero, nel caso fossero stati interessati, di poter ripresentare la propria domanda mantenendo la priorità legata alla cronologia di presentazione sul portale SIAN.</p> <p>Quanto sopra risulterebbe inattuabile qualora si dovesse, come proposto, stralciare il "Criterio agroecologico" dall'obiettivo 3 "Rappresentatività ambientale" e introdurre un nuovo obiettivo (Obiettivo 6) denominato "Rappresentatività agroecologica", poiché questa rappresenterebbe una modifica sostanziale dei bandi e di tutti i documenti connessi, che fanno parte integrante dello stesso, già approvati in data 16/05/2024, che comporterebbe l'azzeramento di tutta la procedura di selezione già avviata e la necessità di ricominciare da zero l'iter amministrativo e di approvazione dei nuovi, di fatto, bandi.</p>
<p><b>8</b></p>	<p>Si propone di formulare nell'ambito di questo sesto obiettivo due differenti descrizioni (codici C14 e C15) in modo da prevedere un punteggio pari a 1 (uno) per le aziende agroecologiche che rispettano le prescrizioni di cui al comma 3 dell'art. 7 e un punteggio pari a 1 (uno), cumulabile con il precedente, per le aziende agroecologiche che raggiungono uno o più obiettivi di cui al comma 5 dell'art. 7.</p>	<p>Ritenuto dirimente quanto esposto al punto 7, con riferimento alle altre proposte inerenti agli eventuali ulteriori criteri da introdurre, si fa, comunque, presente, che:</p> <p>l'introduzione di due differenti criteri di due differenti criteri "(codici C14 e C15) in modo da prevedere un punteggio pari a 1 (uno) per le aziende agroecologiche che rispettano le prescrizioni di cui al comma 3 dell'art. 7 e un punteggio pari a 1 (uno), cumulabile con il precedente, per le aziende agroecologiche che raggiungono uno o più obiettivi di cui al comma 5 dell'art. 7", non risulta essere in linea con quanto previsto</p>

		<p>dalla L.R. n. 21 del 29/07/2021, in quanto la norma dispone che possano godere delle premialità aggiuntive (di cui all'art. 8) le aziende agroecologiche che raggiungono gli obiettivi esplicitamente indicati al comma 5 dell'art. 7.</p>
<p>9</p>	<p>Analogamente ai due interventi precedenti, per il riconoscimento del criterio e l'attribuzione dei punteggi, si suggerisce di prevedere, oltre alla <i>“relazione finale da presentare a conclusione del Piano Aziendale, resa ai sensi del P.P.R. n. 445/2000 (...)”</i>, un unico ulteriore elemento di controllo, ossia solo ed esclusivamente l'apposito elenco previsto per le aziende agroecologiche in applicazione alla summenzionata Legge Regionale e al relativo Decreto attuativo (D.D.G. 273 del 2025, art. 3), strutturato in modo tale da indicare sia lo status di azienda agroecologica ai sensi del comma 3 dell'art. 7 sia l'eventuale possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 7.</p>	<p>Per le medesime motivazioni di cui sopra, il riconoscimento del punteggio del relativo criterio non può essere legato alla sola verifica dell'iscrizione all'elenco previsto per le aziende agroecologiche in applicazione alla summenzionata Legge Regionale e al relativo Decreto attuativo (D.D.G. 273 del 2025, art. 3), ma alla verifica <i>dell'effettivo raggiungimento di uno o più obiettivi tra quelli previsti al comma 5 dell'art. 7 della Legge Regionale n. 21 del 29/07/2021”</i>.</p>
<p>10</p>	<p>Al contempo, dalla descrizione delle <i>“Ulteriori specifiche sui requisiti da rispettare per il riconoscimento del criterio e la relativa attribuzione del punteggio”</i> riportata per il criterio C4 dovrebbe essere eliminata la frase seguente: <i>“.... Il punteggio è, altresì, attribuito alle aziende agroecologiche, iscritte nell'apposito elenco della Regione Siciliana, che dimostrino l'effettivo raggiungimento di uno o più obiettivi tra quelli previsti al comma 5 dell'art. 7 della Legge Regionale n. 21 del 29/07/2021”</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per mantenere immutato il punteggio massimo complessivo di 45 per tutte le categorie previste per il criterio <i>“Proposta progettuale”</i> si propone di: ridurre da 5 a 4 il punteggio del codice C4; ridurre da 4 a 3 il punteggio del codice C5.</li> <li>- Relativamente al criterio C5, si suggerisce altresì di modificare il testo al fine di assicurare maggiore enfasi alla sostenibilità ambientale/benessere animale piuttosto che all'ammodernamento aziendale per la produttività/qualità del prodotto/riduzione dei costi di produzione.</li> <li>- Infine, sarebbe opportuno, se non necessario, vincolare l'attivazione dei summenzionati criteri premiali alla tempestiva attivazione delle procedure di riconoscimento di cui all'art.3 del D.D.G. 273 del 2025, nonché delle relative azioni di pubblicità e accompagnamento ai tecnici e i potenziali interessati.</li> </ul>	<p>Di tali richieste se ne potrà eventualmente tenere conto per i prossimi bandi.</p>